

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA

(emanato con d.r. n. 473 del 2 novembre 2021)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (assegni di ricerca) da parte dell'Università degli Studi di Macerata (di seguito indicata come "Università"), ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale¹, nel rispetto delle norme etiche e di comportamento dell'Università, della Carta europea dei ricercatori e della *Human Resource Strategy for Researchers*, nonché delle misure necessarie a promuovere pari opportunità di genere.

Art. 2 Tipologie di assegni di ricerca

1. Gli assegni di ricerca previsti dal presente regolamento sono distinti in due tipologie:

- a) assegni di ricerca conferiti per la realizzazione di progetti di ricerca presentati direttamente dai candidati, a seguito della pubblicazione di un unico bando periodico di Ateneo relativo a specifiche aree scientifiche o tematiche di ricerca, su risorse finanziarie a tal fine destinate nel budget unico di previsione annuale dell'Università (assegni di tipo "A")²;
- b) assegni di ricerca conferiti a seguito della pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti provenienti da enti e soggetti esterni, nazionali o internazionali, o da risorse attribuite dall'Università in favore della ricerca dipartimentale (assegni di tipo "B")³.

Art. 3 Destinatari degli assegni di ricerca

1. Gli assegni di ricerca sono conferiti a studiosi in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, all'esito di procedure di selezione, disciplinate nei successivi Titoli II e III, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. Possono essere conferiti assegni di ricerca, oltre che nelle ipotesi di cui al comma precedente, anche ai seguenti soggetti:

- a) candidati che abbiano superato le prove di selezione per l'ammissione al dottorato di ricerca, qualora previsto dal relativo bando⁴;
- b) beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca finanziati dall'Unione europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri, dal Ministero dell'università e della ricerca e da altri ministeri, che prevedano una selezione effettuata dell'ente erogatore del finanziamento svolta attraverso una procedura competitiva adeguatamente documentata e la contrattualizzazione presso l'università ospitante, con trattamento economico già determinato dal programma di finanziamento.

¹ articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

² articolo 22 comma 4 lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

³ articolo 22 comma 4 lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

⁴ articolo 8 comma 3 del d.m. 8 febbraio 2013 n. 45 ("*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*").

Art. 4 Procedure di selezione

1. Gli assegni di ricerca sono conferiti dall'Università, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 comma 2, in conformità alle seguenti procedure di selezione:

a) relativamente agli assegni di ricerca indicati all'articolo 2 comma 1 lettera a), mediante selezioni effettuate all'esito di pubblicazione di un unico bando relativo a più aree scientifiche o tematiche, seguito dalla presentazione da parte dei candidati di progetti di ricerca, secondo le disposizioni contenute nel Titolo II;

b) relativamente agli assegni di ricerca indicati all'articolo 2 comma 1 lettera b), mediante selezioni effettuate a seguito della pubblicazione di specifici bandi relativi a programmi dotati di propri finanziamenti, secondo le disposizioni contenute nel Titolo III.

2. I bandi di indizione delle procedure di selezione sono emanati con decreto del Rettore e pubblicati nei siti *web* istituzionali dell'Università, del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea⁵.

3. I bandi contengono informazioni dettagliate, oltre che sui requisiti di partecipazione, sulle specifiche funzioni e attività di ricerca, sui diritti e i doveri discendenti dall'incarico e sul trattamento economico e previdenziale⁶, nonché sulla possibilità di rinnovo dell'assegno.

Art. 5 Requisiti di partecipazione

1. Costituisce requisito generale di ammissione alle procedure di selezione per il conferimento di assegni di ricerca il possesso del titolo di laurea magistrale, ai sensi del d.m. n. 270/2004, o di laurea specialistica, ai sensi del d.m. n. 509/1999, o di laurea ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti, il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale, ovvero di un titolo equivalente conseguito presso un'università straniera (assegno di ricerca *post lauream*).

2. In base al livello di esperienza scientifico-professionale richiesta, il bando di indizione della selezione può prevedere che costituisca requisito di partecipazione il possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, di durata almeno triennale, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica corredato da un'adeguata produzione scientifica (assegno di ricerca *post dottorale*)⁷.

3. Nell'ipotesi di conferimento di assegni di ricerca *post lauream*, i titoli di cui al comma precedente costituiscono in ogni caso titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni⁸.

4. Il bando di selezione può riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero, ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia⁹.

5. Per i titoli conseguiti all'estero l'equivalenza con i corrispondenti titoli italiani è verificata dalla commissione giudicatrice ai soli fini della partecipazione alla specifica selezione.

6. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

⁵ articolo 22 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

⁶ articolo 22 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

⁷ articolo 22 comma 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

⁸ articolo 22 comma 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

⁹ articolo 22 comma 5 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

TITOLO II ASSEGNI DI RICERCA DI TIPO "A"

Art. 6 Procedimento di attivazione

1. Sulla base di idonea e preventiva programmazione economica, anche di medio periodo, il Consiglio di amministrazione, di norma in sede di approvazione del bilancio unico di Ateneo di previsione, definisce lo stanziamento da destinare al finanziamento degli assegni di ricerca di tipo "A".
2. Il Senato accademico, su proposta del Rettore, individua le aree scientifiche o tematiche all'interno delle quali attivare gli assegni, esprimendosi altresì in ordine a:
 - a) il numero, la durata e l'importo degli assegni da attivare;
 - b) il profilo scientifico e professionale richiesto come requisito di partecipazione alla selezione;
 - c) eventuali ulteriori requisiti richiesti;
 - d) i macro-criteri di valutazione, con i relativi *range* di punteggio che la commissione giudicatrice potrà stabilire.
3. Il Consiglio di amministrazione delibera l'attivazione degli assegni di ricerca, sulla base di quanto indicato dal Senato accademico ai sensi del comma precedente.

Art. 7 Bando di selezione

1. L'Università, a seguito della definizione del procedimento di attivazione di cui all'articolo 6, emana con decreto del Rettore un unico bando di selezione, il quale indica espressamente, per ogni area scientifica o tematica di ricerca:
 - a) il numero di assegni messi a concorso;
 - b) il titolo di studio richiesto per la partecipazione con gli eventuali requisiti aggiuntivi;
 - c) i macro-criteri di valutazione e i relativi *range*;
 - d) le restanti informazioni previste dall'articolo 4 comma 3.
2. Il candidato, in sede di presentazione della propria domanda di partecipazione alla selezione, è tenuto a:
 - a) indicare l'area scientifica o tematica per la quale intende concorrere;
 - b) presentare un progetto di ricerca coerente con l'area prescelta;
 - c) allegare il proprio *curriculum*, con i titoli e le pubblicazioni scientifiche.

Art. 8 Commissione giudicatrice

1. Il Comitato dei delegati per la ricerca, composto dal delegato del Rettore per la ricerca di Ateneo e dai delegati per la ricerca di ciascun Dipartimento, propone la commissione giudicatrice delle selezioni di cui al presente Titolo, la quale è poi nominata con decreto del Rettore; la commissione è composta da professori e ricercatori dell'Università, esperti delle aree scientifiche o tematiche oggetto del bando, in numero non minore di tre.
2. La partecipazione alla commissione non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
3. Per la valutazione dei progetti di ricerca presentati dai candidati la commissione può avvalersi di esperti revisori di elevata qualificazione, esterni all'Università¹⁰, individuati nell'ambito degli elenchi ministeriali e dell'Unione europea; essi sono nominati con decreto del Rettore.

¹⁰ articolo 22 comma 4 lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

Art. 9
Modalità di selezione

1. La selezione ai fini del conferimento degli assegni di ricerca previsti nel presente Titolo avviene sulla base di valutazione comparativa dei progetti presentati dai candidati, del *curriculum*, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati medesimi, nonché all'esito di un colloquio.
2. Sulla base dei macro-criteri indicati nel bando, la commissione determina i punteggi specifici per ogni ambito di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del progetto e assegna i progetti pervenuti agli eventuali revisori esterni, definendo i tempi di svolgimento dei lavori.
3. La commissione ha accesso ai nominativi dei candidati soltanto in un momento successivo alla determinazione dei criteri di valutazione e dei punteggi.
4. La valutazione del *curriculum*, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche deve in ogni caso precedere il colloquio.
5. Al termine dei lavori, la commissione formula una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni candidato nella valutazione del progetto, nella valutazione del *curriculum*, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e nel colloquio.
6. Successivamente all'approvazione degli atti, alla quale si provvede con decreto del Rettore, il Comitato dei delegati per la ricerca di cui all'articolo 8 comma 1 individua, per ciascun progetto di ricerca ammesso, il responsabile scientifico fra i professori e i ricercatori dell'Università e la struttura presso la quale si svolgerà l'attività di ricerca.

TITOLO III
ASSEGNI DI RICERCA DI TIPO "B"

Art. 10
Procedimento di attivazione

1. L'attivazione di assegni di tipo "B" è deliberata dal Consiglio del Dipartimento interessato, su istanza di un professore o di un ricercatore proponente, anche in recepimento di proposte e richieste provenienti da centri di ricerca o altre strutture preposte alla ricerca che al medesimo Dipartimento afferiscono.
2. La deliberazione di cui al comma 1 contiene:
 - a) il programma di ricerca;
 - b) il settore scientifico-disciplinare su cui sarà attivato l'assegno;
 - c) il responsabile scientifico della ricerca;
 - d) il profilo scientifico e professionale richiesto per la partecipazione con gli eventuali requisiti aggiuntivi;
 - e) l'importo e la durata dell'assegno;
 - f) l'indicazione delle fonti di finanziamento dell'assegno, previa acquisizione del parere contabile della struttura deputata alla gestione del bilancio di Ateneo.

Art. 11
Bando di selezione

1. L'Università, a seguito della definizione del procedimento di attivazione di cui all'articolo 10, emana con decreto del Rettore un bando di selezione, il quale indica espressamente:
 - a) il numero di assegni di ricerca messi a concorso;
 - b) il titolo e la descrizione del programma di ricerca;
 - c) il settore scientifico-disciplinare;
 - d) il Dipartimento di afferenza e l'indicazione del responsabile scientifico;
 - e) il titolo di studio richiesto per la partecipazione con gli eventuali requisiti aggiuntivi;
 - f) l'importo dell'assegno e la durata dell'attività di ricerca;
 - g) i macro-criteri di valutazione e i relativi *range* di punteggio che la commissione giudicatrice potrà stabilire;

- h) le restanti informazioni previste dall'articolo 4 comma 3.
2. Il candidato, in sede di presentazione della propria domanda di partecipazione alla selezione, è tenuto ad allegare il proprio *curriculum*, con i titoli e le pubblicazioni scientifiche.

Art. 12
Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice delle selezioni di cui al presente Titolo è designata dal Consiglio del Dipartimento interessato e poi nominata con decreto del Rettore; ciascuna commissione è composta da tre membri effettivi e da un membro supplente, appartenenti ai ruoli dei professori e ricercatori universitari. La commissione può essere integrata con la presenza di esperti linguistici o di altre figure di supporto.
2. La partecipazione alla commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità. Può dar luogo al trattamento economico di missione a favore di eventuali componenti esterni all'Università.

Art. 13
Modalità di selezione

1. La selezione ai fini del conferimento degli assegni di ricerca previsti nel presente Titolo avviene sulla base della valutazione comparativa del *curriculum*, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e di un colloquio.
2. La commissione, in conformità a quanto previsto dal bando di selezione, determina preliminarmente gli specifici criteri di valutazione del *curriculum*, dei titoli e delle pubblicazioni, nonché i punteggi attribuiti.
3. La commissione ha accesso ai nominativi dei candidati soltanto in un momento successivo alla determinazione dei criteri di valutazione e dei punteggi.
4. La valutazione del *curriculum*, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche deve in ogni caso precedere il colloquio.
5. Al termine dei lavori, la commissione formula una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni candidato nella valutazione del *curriculum*, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e nel colloquio.
6. Gli atti della commissione sono approvati con decreto del Rettore.

TITOLO IV
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 14
Natura e stipula del contratto

1. L'assegno è conferito mediante la stipula di un contratto di diritto privato tra l'Università e il soggetto selezionato.
2. Il contratto non configura in alcun modo un rapporto di tipo subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università¹¹.
3. Il differimento della stipula del contratto rispetto alla data stabilita dall'Università, come anche rinvii nell'inizio dell'attività, possono essere richiesti dall'interessato esclusivamente per gravi motivi di salute o per casi di forza maggiore debitamente certificati, nonché per l'applicazione delle disposizioni a tutela della maternità e della paternità.
4. In caso di rinuncia espressa o di mancata sottoscrizione del contratto da parte del vincitore della selezione, l'assegno è conferito al candidato che si trovi in posizione utile secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 15
Durata e rinnovo

1. Gli assegni di ricerca oggetto del presente regolamento possono avere una durata compresa tra uno e tre anni¹².

¹¹ articolo 22 comma 8 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

¹² articolo 22 comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

2. Gli assegni di ricerca sono rinnovabili per un periodo non inferiore a un anno, nei casi in cui la prosecuzione dell'attività di ricerca sia necessaria al raggiungimento degli obiettivi previsti. Per lo svolgimento di progetti di ricerca la cui scadenza non consenta di rinnovare assegni per una durata annuale è possibile il rinnovo per una durata compresa tra i sei e i dodici mesi¹³.
3. Il rinnovo degli assegni di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a) (assegni di tipo "A"), accertata l'effettiva disponibilità delle risorse necessarie, è deliberato dal Consiglio di amministrazione, su parere del Senato accademico, a seguito di proposta del Comitato dei delegati per la ricerca di cui all'articolo 8 comma 1.
4. Il rinnovo degli assegni di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) (assegni di tipo "B"), accertata la necessaria copertura finanziaria, è deliberato dal Consiglio del Dipartimento interessato a seguito di proposta del responsabile scientifico per motivate ragioni collegate al completamento del programma di ricerca cui si riferisce l'assegno.
5. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il titolare dell'assegno di ricerca, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso¹⁴.
6. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto quale titolare di assegni di ricerca e di contratti da ricercatore a tempo determinato, intercorsi anche con altre università o con gli altri enti abilitati al conferimento di assegni di ricerca, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute ai sensi della normativa vigente¹⁵.

Art. 16 Trattamento economico

1. L'importo annuale dell'assegno è determinato dall'Università; lo stesso non può comunque essere inferiore a quello stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca¹⁶.
2. L'assegno è erogato in rate mensili.
3. Gli assegni di ricerca sono esenti da prelievo fiscale; ad essi si applicano, in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale¹⁷.
4. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa del titolare dell'assegno contro i rischi da infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Art. 17 Incompatibilità e divieto di cumulo

1. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a:
 - a) il personale di ruolo degli enti e delle istituzioni abilitate all'attribuzione degli assegni, ai sensi della vigente normativa nazionale¹⁸;

¹³ articolo 22 comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

¹⁴ articolo 22 comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

¹⁵ articolo 22 comma 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

¹⁶ articolo 22 comma 7 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e d.m. 9 marzo 2011 n. 102.

¹⁷ articolo 22 comma 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, che rinvia, in materia fiscale, all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476 e, in materia previdenziale, all'articolo 2 commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995 n. 335.

¹⁸ articolo 22 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, che individua le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74 quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.

b) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università¹⁹.

2. Il personale dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere titolare di assegni di ricerca a condizione di essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto²⁰.

3. La titolarità dell'assegno di ricerca non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero²¹.

4. Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con altri assegni e con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari²².

Art. 18 Diritti e doveri del titolare dell'assegno

1. Il titolare dell'assegno di ricerca svolge l'attività di ricerca prevista dal programma, sotto la direzione del responsabile scientifico, in condizione di autonomia e in maniera continuativa.

2. Il titolare dell'assegno ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca, delle attrezzature della struttura presso la quale svolge l'attività.

3. L'attività di ricerca può essere svolta anche presso strutture esterne all'Università, previa autorizzazione del responsabile scientifico, nonché presso un'istituzione di ricerca all'estero, coerentemente con il programma e gli obiettivi della ricerca. Il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente autorizzato dalla struttura di appartenenza, a seguito di motivata proposta del responsabile scientifico.

4. Il titolare dell'assegno può partecipare a gruppi di ricerca²³, nonché alle attività di ricerca svolte nell'ambito dei programmi nazionali, comunitari e internazionali; può altresì prendere parte all'esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi e alla ripartizione dei relativi proventi, secondo le modalità stabilite dalla vigente regolamentazione dell'Università in materia, purché tale attività non si ponga in alcun modo in conflitto con il servizio svolto in qualità di titolare di assegno di ricerca.

5. Fermo restando l'obbligo di integrale assolvimento dei propri compiti istituzionali, il titolare dell'assegno può svolgere attività di lavoro autonomo, ivi compreso lo svolgimento di attività professionali ovvero il commercio e l'industria, a condizione che le attività in questione si svolgano in tempi e con modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca, non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta e non rechino alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Università. Lo svolgimento delle attività di lavoro di cui al presente comma è subordinato al parere favorevole del responsabile scientifico e all'autorizzazione della struttura di appartenenza.

6. Il titolare dell'assegno può essere destinatario di contratti di insegnamento e di incarichi di didattica integrativa nell'ambito dei corsi di studio dell'Università, in conformità alla normativa nazionale vigente; può, altresì, partecipare alle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultore della materia e svolgere attività di tutorato e collaborazione in favore degli studenti, a condizione che ciò non sia di impedimento all'attività di ricerca e previo assenso del responsabile scientifico.

7. Il titolare dell'assegno può svolgere le attività di relatore in seminari, convegni e conferenze e le attività pubblicistiche; può altresì frequentare, anche in sovrannumero e senza diritto alla borsa di studio, i corsi di dottorato

¹⁹ articolo 18 comma 1 lettere b) e c) della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

²⁰ articolo 22 comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

²¹ articolo 22 comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

²² articolo 22 comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

²³ articolo 18 comma 5 della legge 30 dicembre 2010 n. 240

di ricerca, fermo restando il superamento delle prove di ammissione e, se previsto, il pagamento del contributo per l'accesso ai corsi.

8. Il titolare dell'assegno è tenuto a presentare alla struttura di afferenza, annualmente e in ogni caso alla scadenza del contratto, una relazione che illustri l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, corredata dalla valutazione del responsabile scientifico.

Art. 19 Sospensione dell'assegno

1. L'assegno di ricerca è sospeso nei periodi di assenza per maternità o paternità per tutto il periodo di astensione obbligatoria previsto dalla legge, con proroga del rapporto di lavoro, alla scadenza del contratto, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente²⁴; durante il periodo di astensione obbligatoria l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per l'ipotesi di malattia²⁵, la sospensione dell'assegno di ricerca per periodi di assenze per malattia o per astensione facoltativa per maternità o paternità inferiori, complessivamente, a trenta giorni in un anno non determina alcuna proroga del rapporto di lavoro, il quale termina alla scadenza naturale del contratto. Su proposta del responsabile scientifico, nell'ipotesi di assenze superiori a trenta giorni in un anno può essere prevista la proroga del rapporto di lavoro, ove la stessa sia necessaria per il completamento dell'attività di ricerca e nel rispetto di eventuali limiti imposti dal finanziamento a disposizione.

Art. 20 Recesso e decadenza

1. Il titolare dell'assegno di ricerca può, con preavviso scritto di almeno trenta giorni comunicato alla struttura di afferenza e al responsabile scientifico, esercitare il recesso dal contratto stipulato.

2. In caso di mancato preavviso o di preavviso comunicato senza l'osservanza del termine minimo di cui al comma precedente, l'Università trattiene o recupera un importo corrispondente al trattamento economico relativo al periodo di preavviso non dato.

3. Con decreto del Rettore, adottato su proposta della struttura di afferenza, è disposta la decadenza dall'assegno e la conseguente risoluzione del contratto nei casi seguenti:

- a) ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività di ricerca prevista in programma, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 14 commi 3 e 4;
- b) ingiustificata interruzione dell'attività di ricerca prevista in programma;
- c) violazione delle disposizioni relative alle incompatibilità e al divieto di cumulo di cui al precedente articolo 17;
- d) altre gravi e ripetute inadempienze.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel sito *web* istituzionale dell'Università.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con decreto del Rettore n. 245 del 26 aprile 2012.

²⁴ decreto ministeriale 12 luglio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

²⁵ articolo 1 comma 788 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni della normativa nazionale vigente in materia.